



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

# NOTIZIE UTILI PER IMPRESE E NON SOLO

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER IL FORFETTARIO, BOLLETTE DOGANALI, CREDITO D'IMPOSTA R&S, IMPOSTE D'ESERCIZIO, BONUS EDILIZI, BONUS INTERNET, SCADENZE E MOLTO ALTRO.

**EDIZIONE DI LUGLIO 2022**

**LEGGI I NOSTRI APPROFONDIMENTI**



## NOTIZIE UTILI – LUGLIO 2022

	<b>IN EVIDENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Notizie in sintesi</a></li></ul>	Pag. 2
	<b>APPROFONDIMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Regime forfetario e fatturazione elettronica con l'estero</a></li><li><a href="#">Nuove bollette doganali di importazione</a></li><li><a href="#">Riversamento credito d'imposta R&amp;S indebitato</a></li><li><a href="#">Accesso per procura ai servizi dell'Agenzia delle Entrate</a></li></ul>	Pag. 4 Pag. 5 Pag. 6 Pag. 7
	<b>AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Registrazione contabile delle imposte d'esercizio</a></li></ul>	Pag. 8
	<b>NON SOLO IMPRESA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Assemblee online fino al 31.07.2022</a></li><li><a href="#">Bonus edilizi solo con applicazione del Ccnl</a></li><li><a href="#">Comunicazione Registro dei titolari effettivi</a></li></ul>	Pag. 9 Pag. 10 Pag. 11
	<b>AGEVOLAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Bonus Internet 2022 per Pmi e professionisti</a></li></ul>	Pag. 12
	<b>SCADENZARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">Principali adempimenti mese di luglio 2022</a></li></ul>	Pag. 13

### Comunicazioni

- **RICORDIAMO** di monitorare costantemente la posta elettronica certificata (PEC) strumento che le amministrazioni pubbliche stanno sempre più utilizzando per la notifica degli atti.
- **SPID**: per i clienti che fossero interessati, o ne avessero la necessità, il nostro studio è abilitato per il rilascio dello SPID, il **Sistema Pubblico di Identità Digitale**, che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da PC, tablet e smartphone.


**IN EVIDENZA**
**Notizie in sintesi**
**ESTEROMETRO  
DAL 1.07.2022**

- Dal 1.07.2022 entrano in vigore le novità che riguardano l'esterometro, tra cui l'estensione degli obblighi di fatturazione elettronica da/verso San Marino (D.M. 21.06.2021), l'estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ed esterometro per i forfettari con ricavi/compensi 2021 superiori ad € 25.000 (art. 18 D.L. 36/2022).
- Inoltre, ai sensi delle novità a impatto generalizzato introdotte dalla legge di Bilancio 2021, l'esterometro dal 1.07.2022 si trasforma in una gestione XML (stesso formato della fatturazione elettronica) a flusso continuo e con tempistiche che, nella migliore delle ipotesi, dovranno essere gestite entro il 15 di ogni mese, ma in taluni casi anche entro 12 giorni.

**FATTURA  
ELETTRONICA  
PER I FORFETARI**

- Dal 1.07.2022, sarà obbligatorio l'utilizzo della fattura elettronica anche per i contribuenti che applicano il regime forfettario e che hanno conseguito, nel 2021, ricavi o compensi superiori a € 25.000.
- Per i nuovi soggetti obbligati alla fatturazione elettronica nulla cambia nella numerazione delle fatture, così come per l'obbligo di tenuta dei registri sezionali e per l'imposta di bollo, anche se elettronica. Quindi, alla prima fattura da emettere a partire dal 1.07.2022 potrà essere dato il numero immediatamente successivo all'ultima emessa in formato cartaceo.

**FATTURAZIONE  
DELLE OPERAZIONI  
PERMUTATIVE**

- L'Agenzia delle Entrate afferma che in caso di operazioni permutative, cioè quando un fornitore riceve a totale o parziale pagamento dell'operazione realizzata una cessione o una prestazione di servizi fornita dal proprio cliente, l'art. 11 D.P.R. 633/1972 prevede che ognuna delle parti fatturi la propria operazione indipendentemente da eventuali compensazioni finanziarie.

**COLLABORAZIONI  
DURANTE  
LE VERIFICHE  
FISCALI**

- La Cassazione afferma che la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica equivale ad accettazione del risultato se non si manifesta immediatamente il proprio dissenso verso i risultati ottenuti durante le operazioni di verifica fiscale.
- Sarebbe quindi opportuno che, nel corso della verifica, il contribuente non sia collaborativo oltre gli ordinari obblighi di esibizione della documentazione, ma soprattutto, in presenza di rideterminazioni basate su calcoli campionari e percentuali, esprima nel Pvc le più ampie riserve sulle conclusioni dei verificatori.

**ULTIMA  
DICHIARAZIONE  
IRAP PER  
PROFESSIONISTI  
E DITTE INDIVIDUALI**

- Professionisti e imprenditori, che non beneficiano dell'esonero Irap in quanto forfettari, minimi, o carenti del requisito di autonoma organizzazione, sono chiamati all'ultimo appuntamento con il modello dichiarativo.
- L'esonero Irap si applica solo dal periodo d'imposta 2022: pertanto, non sono dovuti acconti, ma entro la scadenza ordinaria del 30.11.2022 dovrà comunque essere presentato il modello Irap 2022.
- Mentre per alcuni operatori (come i forfettari) la soggettività Irap era già stata esclusa dal legislatore, per altri (in particolare, professionisti senza dipendenti, ma anche agenti di commercio e promotori finanziari) si ritiene esclusa in carenza di autonomia organizzativa; per tutti gli altri, l'esonero non è retroattivo e non rileva sui contenziosi in corso, ma opera dal periodo d'imposta in corso al 1.01.2022: pertanto, il modello Irap 2022 dev'essere regolarmente compilato e trasmesso.
- I professionisti e le ditte individuali con saldo Irap a credito potranno compensare liberamente fino a € 5.000,00; per importi superiori, senza compensazione "verticale" con gli acconti non più dovuti, si dovrà valutare la dichiarazione con visto di conformità, che dopo 10 giorni dall'invio consente la compensazione "orizzontale" oltre i € 5.000,00.

**AGGIORNAMENTO  
PIATTAFORMA  
DI CESSIONE  
CREDITI**

- L'Agenzia delle Entrate introduce un ulteriore obbligo nei confronti dei soggetti intervenuti nella cessione crediti derivanti da bonus edilizi e riferiti alle comunicazioni di opzione: fornitori e cessionari, per le opzioni inviate dal 1.05.2022, sono tenuti a comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.
- In particolare, la funzionalità della piattaforma per la cessione dei crediti che consente di comunicare l'opzione dalle banche ai clienti professionali classificati secondo le regole Consob sarà disponibile dal 15.07.2022.



## **Notizie in sintesi (segue)**

### **NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE IMU**

- Il decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha differito al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU, relativa all'anno di imposta 2021. È in fase di emanazione il nuovo modello di dichiarazione dell'imposta (IMU).

### **BONUS EDILIZI E REGOLARITÀ URBANISTICA**

- Il Consiglio nazionale del Notariato ha reso disponibile la versione aggiornata della guida ai bonus fiscali per l'edilizia, dove sono stati analizzati tutti gli ultimi interventi in materia, dal decreto Sostegni-ter al decreto Aiuti.
- Tra i vari temi affrontati vi è la regolarità urbanistica, ossia la previsione che, di norma, per l'immobile che presenta difformità di carattere edilizio è preclusa la possibilità di accedere a eventuali agevolazioni fiscali. Tali indicazioni non sono previste per il superbonus 110%: infatti, l'accesso è possibile anche con edifici che presentino difformità, ossia piccole irregolarità che eccedono il limite di tolleranza del 2%.

### **RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO**

- La Cassazione ha affermato che il comportamento imprudente del lavoratore non è sufficiente, da solo, a escludere la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio. In questi casi, infatti, non è interrotto il rapporto di causalità che ha portato all'evento morte/lesioni del dipendente.

### **CONTRIBUTI AMBIENTALI PER IMBALLAGGI**

- Il Consorzio nazionale imballaggi (Conai) ha stabilito i nuovi importi (in calo) dei contributi ambientali per gli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, plastica a vetro. Le riduzioni saranno in vigore dal 1.07.2022.

### **ESPORTAZIONI IN GERMANIA E IMBALLAGGI**

- Dal 1.07.2022 si amplia la platea di imprese esportatrici verso la Germania che dovranno adempiere agli obblighi previsti dalla legge tedesca in materia di imballaggi, pena pesanti sanzioni pecuniarie (fino a € 200.000,00) e il divieto di vendita.

### **PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI**

- Il Dipartimento per la trasformazione digitale ha introdotto il regolamento per la nuova piattaforma per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tramite la piattaforma saranno sostituite le raccomandate cartacee con comunicazioni elettroniche indirizzate a cittadini, imprese, enti e associazioni dotati di un domicilio digitale.
- L'adesione alla piattaforma sarà su base volontaria, sia per le Amministrazioni sia per i destinatari degli atti.
- La procedura di recapito per i cittadini che non possiedono un domicilio digitale continuerà comunque a realizzarsi avvalendosi della posta ordinaria.

### **CONTROLLI DELL'ISPettorato NEI CANTIERI SITUATI IN AREA PRIVATA**

- La Corte di appello di Lecce ha affermato che l'area in cui opera un cantiere edile, anche se di proprietà privata, non è qualificabile né come luogo di privata dimora, né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate e, quindi, va considerato luogo esposto al pubblico e, come tale, soggetto ai controlli dell'Ispettorato territoriale del lavoro.



## APPROFONDIMENTO

### [Regime forfetario e fatturazione elettronica con l'estero](#)

*Dal 1.07.2022 anche i soggetti di minori dimensioni - forfetari, regime di vantaggio, ASD e associazioni assimilate con opzione - che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, devono passare alla fatturazione elettronica. La decadenza dell'esonero dalla fatturazione elettronica comporta, in caso di scambi con controparti estere, l'onere di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni effettuate (comunicazione delle operazioni transfrontaliere). A tal proposito, si ricorda che dal 1.07.2022 l'esterometro trimestrale è sostituito dalla trasmissione del singolo file xml (ciclo attivo e passivo) tramite il tracciato della fatturazione elettronica.*

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA DAL 1.07.2022

- A partire **dal 1.07.2022** i soggetti forfetari che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, **superiori a € 25.000**, sono **obbligati a emettere fatture in formato elettronico**.
- Per **tutti gli altri**, ossia coloro che non superano la richiamata soglia annuale di € 25.000, l'obbligo scatta **a partire dal 1.01.2024**.

**Fino al 30.06.2022** i soggetti che applicano il regime forfetario, di cui all'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190, **sono esonerati**, al pari degli altri soggetti "minori", **dall'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico**.

#### FORFETARI ED ESTEROMETRO

- **Dal 1.07.2022 l'esterometro trimestrale è abrogato.**
- I soggetti passivi Iva obbligati alla fatturazione elettronica dovranno **trasmettere tramite il Sistema di Interscambio (SdI) le singole operazioni** effettuate verso controparti estere, **utilizzando il formato XML della fatturazione elettronica**.
- Le nuove modalità di comunicazione delle operazioni attive e passive effettuate con l'estero restano un adempimento di tipo "comunicativo", ossia non equivalgono all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche in ambito estero.
- In altri termini, la controparte estera dell'operazione continua a tener conto esclusivamente della copia pdf (cartacea) della fattura in suo possesso.

L'adempimento, pertanto, cambia veste - da trasmissione trimestrale a invio del singolo file XML - e riguarda **tutti i soggetti Iva obbligati all'adozione della fatturazione elettronica**.

Per questo motivo, in attesa di chiarimenti ufficiali, si ritiene che **anche i soggetti "minori"** - obbligati alla fatturazione elettronica **dal 1.07.2022** - dalla stessa data **dovranno trasmettere allo SdI i dati delle operazioni effettuate con l'estero**, nel rispetto delle indicazioni riportate nella Circolare 4.04.2016, n. 10/E.

- La comunicazione è **facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata **emessa una bolletta doganale** e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
- È utile, infine, evidenziare che il nuovo regime forfetario non prevede, come i precedenti regimi agevolati, l'**esclusione dei soggetti che effettuano operazioni con l'estero** e, in particolare, **esportazioni ed operazioni assimilate**, nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta, di per sé, indice di un'attività di maggiori dimensioni, incompatibile con il regime forfetario.
- Al contempo la norma istitutiva del regime in argomento [c. 58, lett. e)] rinvia alle **disposizioni del D.P.R. 633/1972** ai fini dell'individuazione della disciplina da applicare in caso di effettuazione di importazioni, esportazioni e operazioni assimilate.



## Nuove bollette doganali di importazione

Con la reingegnerizzazione del processo doganale di importazione cambiano i documenti doganali connessi alla registrazione nel registro Iva acquisti, ai fini della detrazione d'imposta. A **decorrere dal 9.06.2022** assume rilevanza il **prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale** secondo il prospetto approvato dall'Agenzia delle dogane in accordo con l'Agenzia delle Entrate.

### PROCESSO DI REINGEGNERIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AIDA 2.0

L'Agenzia delle Dogane, nell'ambito del processo di reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0, con riferimento alle dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria, ha **aggiornato il sistema nazionale di importazione** stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model), a decorrere dal 9.06.2022.

Il nuovo modello di dati unionale è codificato a livello normativo nell'allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 (RD), da ultimo modificato dal Regolamento delegato UE 2021/234, che **definisce i dati (Data Element) richiesti** per le dichiarazioni e le notifiche doganali.

### MESSAGGIO RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI

**A decorrere dal 9.06.2022** il messaggio IM (importazione) è sostituito dai seguenti tracciati definiti dalla normativa unionale:

- H1** - Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale;
- H2** - Dichiarazione di deposito doganale;
- H3** - Dichiarazione di ammissione temporanea;
- H4** - Dichiarazione di perfezionamento attivo;
- H5** - Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali.

### DEFINIZIONE DICHIARANTE, IMPORTATORE E RAPPRESENTANTE DOGANALE

La dichiarazione doganale può essere presentata da **qualsiasi persona che soddisfa le condizioni** di cui all'art. 170 CDU (ossia che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci).

- L'**importatore** è la persona (fisica o persona giuridica) destinatario / acquirente della merce.
- Il **dichiarante** è la persona che presenta la dichiarazione in dogana; ai sensi della normativa vigente coincide con la figura dell'importatore se agisce direttamente oppure può essere un intermediario che agisce in rappresentanza dell'importatore.
- Il **rappresentante doganale**, ai sensi del CDU, è qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le Autorità doganali per la presentazione della dichiarazione doganale e per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale. Il rappresentante può agire in qualità di rappresentante diretto o indiretto; in caso di rappresentanza diretta, agisce in nome e per conto della persona rappresentata, in caso di rappresentanza indiretta, agisce in nome proprio ma per conto della persona rappresentata.

Le informazioni da fornire sono diverse nel caso in cui l'importatore scelga di presentare la dichiarazione doganale **in proprio nome**, nomini un rappresentante doganale ai fini della presentazione della dichiarazione doganale a suo nome e per suo conto (**rappresentanza diretta**) oppure nel caso nomini un rappresentante doganale ai fini della presentazione della dichiarazione doganale in nome proprio ma per conto dell'importatore (**rappresentanza indiretta**).

### REGISTRAZIONE BOLLETTA DOGANALE AI FINI IVA

Il contribuente **deve annotare** in un apposito registro le fatture e le **bollette doganali** relative ai beni e ai servizi acquistati o **importati** nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell'art. 17, c. 2, anteriormente alla liquidazione periodica **nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Dalla registrazione devono risultare **la data** della fattura o **bolletta**, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di impresa, società o enti, nonché **l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta** distinti secondo l'aliquota.



## Riversamento credito d'imposta R&S indebito

Il D.L. 146/2021 ha previsto la possibilità di effettuare il riversamento dell'importo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 D.L. 145/2013 utilizzato, ma non qualificabile come tale nell'accezione rilevante ai fini della relativa disciplina. Il riversamento deve avvenire mediante la presentazione di apposita richiesta e versamento entro il 16.12.2022 di quanto dovuto, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche in forma rateizzata. La procedura è riservata agli utilizzi in compensazione alla data del 22.10.2021 del credito d'imposta maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019. Tuttavia, la procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che, nei periodi d'imposta indicati, abbiano realmente svolto le attività, sostenendo le relative spese.

### SOGGETTI

Soggetti che:

- **alla data del 22.10.2020;**
- hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013) **maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019.**

La procedura di riversamento spontaneo è riservata ai soggetti che, nei periodi d'imposta indicati, abbiano **realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili** come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta.

### OGGETTO

- Possibilità di effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, **senza applicazione di sanzioni e interessi.**
- Possono accedere alla procedura anche i soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, hanno applicato la disciplina in relazione all'ambito soggettivo e alla territorialità, in maniera **non conforme** a quanto dettato dalla disposizione di interpretazione autentica recata dall'art. 1, c. 72 L. 145/2018.
- La procedura di riversamento spontaneo può essere utilizzata anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella **quantificazione o nell'individuazione** delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della **media storica** di riferimento.

### ESCLUSIONI

L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di **fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni** della realtà basate sull'utilizzo di **documenti falsi** o di fatture che documentano **operazioni inesistenti**, nonché nelle ipotesi in cui **manchi la documentazione idonea** a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

- La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui **utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22.10.2021.**
- Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, **non ancora divenuti definitivi alla data del 22.10.2021**, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare **l'intero importo del credito** oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e **senza possibilità di applicare la rateazione.**

### MODELLO

- Il modello è presentato esclusivamente **per via telematica** direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la presentazione delle dichiarazioni fiscali, ovvero tramite i soggetti incaricati.
- La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo" reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito Internet.
- Il modello deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate **entro il 30.09.2022.**

### VERSAMENTO

- L'importo della regolarizzazione deve essere riversato **entro il 16.12.2022 in unica soluzione, oppure in 3 rate annuali** di pari importo, da corrispondere entro il 16.12.2022, 16.12.2023 e 16.12.2024, mediante modello F24, senza avvalersi della compensazione.
- Dall'importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tenere conto delle sanzioni e degli interessi.
- La rateazione **non è ammessa** nel caso in cui l'importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, **notificato alla data del 22.10.2021** e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data.
- La rateazione **è ammessa** nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura sia stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, **notificato successivamente alla data del 22.10.2021**, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.

In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a **decorrere dal 17.12.2022.**



## [Accesso per procura ai servizi dell’Agenzia delle Entrate](#)

*Tutti i contribuenti, persone fisiche, che hanno difficoltà o sono impossibilitati ad accedere alle informazioni e ai servizi online presenti nell’ Area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, possono richiedere l’abilitazione all’accesso, per proprio conto, da parte del coniuge, del figlio, di un parente/affine entro il 4° grado o di una persona di fiducia (conferendo una procura). Ogni persona può designare un solo rappresentante e ogni rappresentante può essere designato al massimo da 3 persone.*

*La procura non può essere conferita a titolo professionale.*

*L’Agenzia delle Entrate ha dettato le regole anche per gli accessi mediante i tutori, i curatori speciali, gli amministratori di sostegno e i genitori dei figli minorenni, che possono richiedere l’abilitazione ad accedere alle informazioni fiscali e ai servizi web per conto dei loro rappresentati.*

*L’abilitazione è valida fino al 31.12 dell’anno in cui è attivata, ad eccezione di quanto specificatamente previsto per l’abilitazione del genitore di figlio minore.*

### COME PRESENTARE LA PROCURA

La procura può essere presentata **dal rappresentato** utilizzando il “[Modulo di conferimento/revoca della procura per l’accesso ai servizi online](#)” - pdf con una delle seguenti modalità:

- **online**, utilizzando il servizio web “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata, qualora il rappresentante designato sia il coniuge o un parente/affine entro il 4° grado;
- **in allegato a un messaggio PEC**, a una qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate qualora il rappresentante designato sia il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado (gli indirizzi PEC sono consultabili a questo [link](#));
- **presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate** (questa è l’unica modalità di presentazione qualora il rappresentante sia diverso dal coniuge o parente/affine entro il quarto grado).

Se, invece, il rappresentato è impossibilitato a presentare direttamente la procura a causa di patologie, il modulo può essere presentato dalla persona di fiducia prescelta presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, allegando copia del documento di identità di entrambi e l’attestazione dello stato di impedimento del rappresentato rilasciata dal medico di famiglia.

### COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI ABILITAZIONE PER TUTORI, CURATORI SPECIALI, AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E SOGGETTI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Il tutore, il curatore speciale e l’amministratore di sostegno possono richiedere di essere abilitati all’accesso ai servizi online per conto del soggetto sotto tutela presentando il “[Modello di richiesta abilitazione ai servizi online da parte dei tutori, curatori speciali e amministratori di sostegno - pdf](#)” e allegando la documentazione attestante la propria qualifica.

Il soggetto esercente la responsabilità genitoriale può richiedere di essere abilitato all’utilizzo dei servizi online per conto dei propri figli minori utilizzando il “[Modello di richiesta abilitazione ai servizi online - pdf per genitori](#)”, contenente la dichiarazione sostitutiva con la quale attesta la sua condizione di genitore, specificando se si tratta di esercizio esclusivo o congiunto e allegando copia del proprio documento di identità e di quello del minore.

Anche in tali casi la documentazione può essere presentata con le stesse modalità previste per la presentazione della procura.

### ACCESSO DEL RAPPRESENTANTE IN AREA RISERVATA E SERVIZI DISPONIBILI

Una volta ottenuta l’abilitazione, il rappresentante accede all’area riservata attraverso le proprie credenziali personali SPID, CIE (Carta d’identità elettronica) CNS (Carta Nazionale dei Servizi), o nei casi previsti, mediante le credenziali rilasciate dall’Agenzia, e sceglie se operare per conto proprio o del soggetto rappresentato. In quest’ultimo caso, il rappresentante può operare per diversi servizi online, tra i quali accedere alla dichiarazione precompilata, consultare il cassetto fiscale e i dati ipo-catastali, richiedere il duplicato della tessera sanitaria, leggere le comunicazioni inviate dal Fisco.



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

### Registrazione contabile delle imposte d'esercizio

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano la rilevazione delle imposte a debito o a credito e le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere". Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass., Sez. Trib., sent. 27.02.2002, n. 2892). Negli esempi che seguono si ipotizza che la scadenza ordinaria per il versamento sia il 30.06 dell'anno "n" e il 30.07 con maggiorazione dello 0,40%.

#### Esempio n. 1

#### Imposte a debito con pagamento in unica soluzione

		31.12.n		30.06.n+1		
CE E 20 CE E 20		Diversi	a	Diversi		
		Ires dell'esercizio			6.500,00	
		Irap dell'esercizio			3.500,00	
	SP C II 5-bis		a	Acconto Irap	3.000,00	10.000,00
	SP C II 5-bis		a	Acconto Ires	5.000,00	
	SP C II 5-bis		a	Credito per ritenute d'acconto su interessi attivi	500,00	
SP D 12		a	Erario c/imposte Ires	1.000,00		
SP D 12		a	Erario c/imposte Irap	500,00		
		<i>Rilevazione imposte anno (n).</i>				
		30.06.n+1				
SP D 12 SP D 12 SP C II 5-bis SP C II 5-bis		Diversi			1.000,00	
		Erario c/imposte Ires			500,00	
		Erario c/imposte Irap			1.500,00	5.500,00
		Acconto Ires			2.500,00	
		Acconto Irap			500,00	
SP C IV 1		a	Banca c/c ordinario	5.500,00		
		<i>Versamento saldo imposte anno (n) e 1° acconto anno (n+1) in unica soluzione.</i>				

#### Esempio n. 2

#### Modello F24 versamento imposte

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
<b>IMPOSTE DIRETTE - IVA</b>	2003	0101	2021	1.000,00		
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b>	2001	0101	2022	1.500,00		
<b>ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI</b>						
codice ufficio	codice otto					
<b>TOTALE A</b>				<b>2.500,00 B</b>		<b>SALDO (A-B)</b>
						<b>2.500,00</b>
- omissis -						
SEZIONE REGIONI						
codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
10	3800	0101	2021	500,00		
10	3812	0101	2022	2.500,00		
<b>TOTALE E</b>				<b>3.000,00 F</b>		<b>SALDO (E-F)</b>
						<b>3.000,00</b>



## NON SOLO IMPRESA

### [Assemblee online fino al 31.07.2022](#)

L'art. 3 D.L. 228/2021 ha sostituito il previgente termine del 31.12.2021 (fissato dall'art. 6 D.L. 105/2021) con il nuovo termine del 31.07.2022 per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali con le modalità emergenziali, ossia mediante il sistema dell'audio-video conferenza.

#### SOCIETÀ ED ENTI INTERESSATI

- Società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate.
- Società per azioni.
- Società cooperative e mutue assicuratrici.
- Consorzi.
- Associazioni.
- Fondazioni.

#### PROROGA

L'art. 3 D.L. 228/2021 prevede la proroga dei termini in relazione al reiterato stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, disponendo che le assemblee delle società di capitali possono continuare a svolgersi per video conferenza fino al **31.07.2022**.

#### OGGETTO DELLA PROROGA

Norme  
emergenziali

La disposizione fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea sarà «convocata»; pertanto, occorre svolgere l'assemblea entro il 31.07.2022, non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente.

Tutte le società di capitali quindi, nonchè gli enti ed i consorzi, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);
- l'intervento all'assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione);
- il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.

Le videoconferenze integrali **devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., c. 4 (Spa), 2479-bis c.c., c. 4 (Srl) e 2358 c.c., c. 6 (Cooperative). Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

#### AVVISO DI CONVOCAZIONE

Norme  
emergenziali

L'avviso di convocazione di **società di capitali e cooperative**, mediante un'apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:

- l'assemblea si svolga esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione** senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
- l'**intervento** in assemblea sia effettuato **mediante mezzi di telecomunicazione**;
- il **voto** sia **espresso in via elettronica o per corrispondenza**.

L'avviso di convocazione delle assemblee delle **S.r.l.** mediante un'apposita previsione, può stabilire che **l'espressione del voto** avvenga mediante il metodo della «**consultazione scritta**» o del «**consenso espresso per iscritto**».

#### RAPPRESENTANTE DELEGATO PER SOCIETÀ QUOTATE

Norme  
emergenziali

**Nelle società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente, è possibile:**

- nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «rappresentante designato», a cui i soci attribuiscono le deleghe di voto;
- prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

La nomina del rappresentante designato e l'intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è ammessa (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.



## Bonus edilizi solo con applicazione del Ccnl

**Il riconoscimento dei bonus fiscali e la cessione del relativo credito, per interventi in edilizia le cui opere complessivamente superino l'importo di € 70.000, sono subordinati all'applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.**

**Il contratto collettivo applicato, da indicare nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I nuovi obblighi si applicano, dal 27.05.2022, ai lavori edili avviati successivamente a tale data.**

### NUOVO OBBLIGO

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, **per i lavori edili di cui all'allegato X al D. Lgs. 9.04.2008, n. 81** i benefici previsti da:

- art. 119 (detrazione 110%), 119-ter (detrazione 75% per superamento ed eliminazione di barriere architettoniche), 120 (credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per sconto in fattura e cessione del credito) D.L. 34/2020;
- art. 16, c. 2 D.L. 63/2013 (bonus mobili);
- art. 1, c. 12 L. 205/2017 (bonus verde);
- art. 1, c. 219 L. 160/2019 (bonus facciate).

Possono essere riconosciuti solo se sono rispettate le condizioni a fianco indicate.

1. **Nell'atto di affidamento dei lavori** è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 D. Lgs. 15.06.2015, n. 81<sup>1-2</sup>.
2. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, **è riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori**<sup>3</sup>.

La previsione si applica con riferimento alle **opere il cui importo risulti complessivamente superiore a € 70.000**, fermo restando che l'**obbligo** di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, **è riferito esclusivamente ai lavoratori edili come definiti dall'allegato X al D. Lgs. 81/2008**.

### CONTROLLI PER VISTO DI CONFORMITÀ

I soggetti indicati all'art. 3, c. 3, lett. a) e b) D.P.R. 22.07.1998, n. 322 e i responsabili dei centri di assistenza fiscale, per rilasciare, ove previsto, il **visto di conformità**, ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 241/1997, **verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse** in relazione all'esecuzione dei lavori.

### VERIFICHE AGENZIA ENTRATE

L'Agenzia delle Entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse edili.

Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### DECORRENZA

Le nuove disposizioni acquistano efficacia dal **27.05.2022** e si applicano **ai lavori edili indicati avviati successivamente a tale data**.

### Note

1. Sono in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall'Inps: **F012** (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016); **F015**; **F018** (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017). **La norma, riferendosi a "datori di lavoro", esclude dall'applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.**
2. L'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il **mancato riconoscimento dei benefici fiscali** normativamente previsti. Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un **general contractor** ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di **sub appalto**.
3. La **mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse** in relazione all'esecuzione dei lavori **non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento**. Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima.



## Comunicazione Registro dei titolari effettivi

*Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il primo provvedimento per l'avvio della comunicazione al Registro delle Imprese dei dati delle persone fisiche che secondo la disciplina antiriciclaggio rivestono la qualifica di titolare effettivo di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti affini al trust. L'omissione della comunicazione è soggetta alla sanzione da € 103,00 a € 1.032,00.*

### SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE

- Amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, fondatori, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private.
- Fiduciario di trust o di istituti giuridici affini.

### OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

#### Dati e Informazioni relativi alla titolarità effettiva

#### Dati base

**Dati identificativi e cittadinanza** delle persone fisiche indicate come titolare effettivo.

#### Aggiunte per imprese dotate di personalità giuridica

1. **Entità della partecipazione** al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo;
2. ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1, le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.

#### Aggiunte per persone giuridiche private

Codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1. denominazione dell'ente;
2. sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
3. indirizzo di posta elettronica certificata.

#### Aggiunte per trust e istituti giuridici affini

Codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:

1. denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
2. data, luogo ed estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico.

#### Ulteriori informazioni

Eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'art. 21, c. 2, lett. f), 2° periodo, e c. 4, lett. d-bis), 3° periodo D.Lgs. 231/2007:

- indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni nella qualità di controinteressato;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

### MODALITÀ

- I dati e le informazioni sono resi mediante **autodichiarazione**.
- Per tutte le comunicazioni è utilizzato il modello di comunicazione unica di impresa adottato con **D.D. Mise 19.11.2009**.
- Tutti gli adempimenti sono effettuati con l'ausilio di idoneo sistema informatico predisposto dal gestore.

### TERMINI PERENTORI

#### Prima comunicazione

- **Entro 60 giorni dal 9.06.2022** è pubblicato il provvedimento Mise che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.
- Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sono effettuate **entro i 60 giorni successivi** alla pubblicazione di tale provvedimento.

I soggetti, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento Mise, provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.

#### Variazioni

Eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva devono essere comunicate **entro 30 giorni** dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.

#### Conferma annuale

- Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, **entro 12 mesi** dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.
- Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.


**AGEVOLAZIONI**
**Bonus Internet 2022 per Pmi e professionisti**

Con il D.M. 27.04.2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha **ampliato la platea dei beneficiari** dei voucher digitalizzazione: oltre alle Pmi, anche i **professionisti** possono richiedere gli incentivi. Con D.M. 23.12.2021 il Mise ha aperto il piano voucher 2022 per la digitalizzazione delle Pmi, che durerà fino a esaurimento delle risorse stanziato e, comunque, non oltre il 15.12.2022. Sono contemplate 3 diverse tipologie di voucher, a seconda di parametri prestazionali (velocità massima in download e banda minima garantita), beneficiabile per una sola volta.

**BENEFICIARI**

Il voucher è destinato alle imprese regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, di dimensione micro, piccola e media.

Il voucher è destinato **alle persone fisiche titolari di partita Iva** che esercitano, in proprio o in forma associata, una professione intellettuale ai sensi dell'art. 2229 c.c., ovvero una delle professioni non organizzate (L. 14.01.2013, n. 4).

**MODALITÀ**

- A ciascun beneficiario, identificato con una partita Iva/codice fiscale impresa, potrà essere erogato **un solo voucher** (anche, per le imprese che hanno più sedi è prevista comunque l'erogazione di un solo voucher).
- **Alle imprese sarà erogato un contributo che potrà variare in considerazione delle diverse caratteristiche di connettività e in presenza di step change** (inteso quale incremento della velocità di connessione) rispetto al livello di connettività eventualmente già disponibile presso la sede dell'impresa, realizzato con qualsiasi tecnologia che soddisfi le prestazioni richieste.


**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

- La realizzazione delle attività è affidata a Infratel Italia.
- **La prenotazione del voucher può essere effettuata direttamente tramite l'operatore di connettività scelto per l'erogazione del servizio.**
- Gli operatori già accreditati per la precedente fase 1 del Piano Voucher, destinata alle famiglie con fascia di ISEE fino a € 20.000, sono automaticamente accreditati per la nuova fase per le imprese, dopo che avranno sottoscritto la nuova Convenzione con Infratel Italia e dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli operatori accreditati.


**SCADENZARIO**
**Principali adempimenti mese di luglio 2022**

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Venerdì 1 luglio</b>	<b>Modello 730/2022</b>	<b>Conguagli</b> - Da luglio a novembre il contribuente riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33% mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,40% mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.
	<b>Iva</b>	<b>Esterometro</b> - L'abolizione dell'esterometro decorre dalle operazioni effettuate dal 1.07.2022 (D.L. 146/2021). <b>Commercianti al minuto</b> - Entra in vigore l'1.07.2022 la disposizione che consente ai commercianti al minuto che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico) di assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti (art. 5, c. 12-bis D.L. 146/2021).
	<b>Canone RAI</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Dal 1.07.2022 è esteso ai contribuenti in regime forfettario l'obbligo di fattura elettronica in presenza di ricavi/compensi superiori a € 25.000 (art. 18 D.L. 36/2022). <b>Esonero</b> - Le dichiarazioni sostitutive di non detenzione di un apparecchio presentate dal 1.07.2022 al 31.01.2023 esonerano dal pagamento del canone RAI per il 2023.
		<b>Lavoratori domestici</b> - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
<b>Domenica 10 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Inps</b>	<b>Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso</b> - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2022.
	<b>Previdenza</b>	
<b>Venerdì 15 luglio</b>	<b>Iva</b>	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	<b>Associazioni sportive dilettantistiche</b>	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	<b>Imposta di bollo</b>	<b>Fattura elettronica</b> - Per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture per le quali l'imposta non è stata assolta. Entro il giorno 15 del 1° mese successivo al trimestre l'informazione è resa a disposizione del cedente o prestatore o dell'intermediario.
		<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
		<b>Redditi 2022</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1ª rata entro il 30.06.2022 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la 2ª rata, con gli interessi.
<b>Sabato 16 luglio<sup>1</sup></b>	<b>Imposte dirette</b>	<b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	<b>Iva</b>	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2022, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2022.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2021 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	<b>Sospensione versamenti per Covid</b>	<b>Ripresa</b> - Versamento della 19ª rata (di massimo 24) del 50% degli importi sospesi da marzo a maggio 2020 (D.L. 34/2020, D.L. 104/2020).



## Principali adempimenti mese di luglio 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
Sabato 16 luglio <sup>1</sup> (segue)	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		<b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		<b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	<b>Agricoltura</b> - Versamento della 1 <sup>a</sup> rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2022.	
Lunedì 18 luglio	Ragionieri commercialisti	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 4 <sup>a</sup> rata dei contributi minimi e di maternità per il 2022.
Mercoledì 20 luglio	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
Sabato 23 luglio	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
Lunedì 25 luglio	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del <b>trimestre</b> precedente.
Venerdì 29 luglio	Iva	<b>Modello Iva 2022</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza fruendo del ravvedimento operoso.
	Bilancio	<b>Deposito</b> - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 29.06.2022.
Sabato 30 luglio <sup>1,2</sup>	Imposte dirette	<b>Mod. Redditi 2022</b> - Termine per effettuare il versamento del saldo 2021 e/o del 1° acconto 2022 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 30.04.2022) o della 1 <sup>a</sup> rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Termine di versamento delle imposte per gli eredi di persone decedute nel 2021 o entro il mese di febbraio 2022, con la maggiorazione.
		<b>Irap 2022</b> - Termine di versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione.
		<b>Società di comodo</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1 <sup>a</sup> rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2021 e di 1° acconto 2022, con la maggiorazione.
		<b>Acconto 20%</b> - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione.
		<b>Sostituti d'imposta "minimi"</b> - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2021 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.
		<b>Dichiarazione precompilata</b> - Termine per il versamento, con la maggiorazione, di saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi.
		<b>Redditi 2022</b> - I soggetti <b>non</b> titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.
		<b>Isa</b> - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
		<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2021 e 1° acconto 2022, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
Immobili all'estero	<b>Versamento</b> - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 <sup>a</sup> rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2021 e 1° acconto 2022, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).	
	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.	
Attività finanziarie all'estero	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).	
Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie		
Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio		



## Principali adempimenti mese di luglio 2022 (segue)

Scad. 2022	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Sabato 30 luglio<sup>1,2</sup> (segue)</b>	<b>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</b>	<b>Imposta sostitutiva</b> - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
	<b>Rivalutazione beni d'impresa</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 2ª rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex D.L. 104/2020 nel bilancio 2020, con la maggiorazione.
	<b>Diritto annuale C.C.I.A.A.</b>	<b>Versamento</b> - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
	<b>Iva</b>	<b>Versamento</b> - Versamento Iva anno 2021 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2022, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2022, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
	<b>Imposta di registro</b>	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>Domenica 31 luglio<sup>1,2</sup></b>	<b>Inps</b>	<b>Contributi Gestione Separata</b> - Termine per effettuare il versamento, con la maggiorazione, del saldo 2021 e acconto 2022 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. <b>Contributi artigiani e commercianti</b> - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2021 e del 1° acconto per il 2022, con la maggiorazione.
	<b>Imposte dirette</b>	<b>Redditi 2022</b> - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro i 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2021 e del 1° acconto 2022 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
	<b>Iva</b>	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		<b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		<b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		<b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. <b>Regime OSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 2° trimestre 2022 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
	<b>Definizione agevolata</b>	<b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2022, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. <b>Versamento</b> - I contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021 sono riammessi ai benefici della definizione agevolata effettuando il pagamento, entro il 31.07.2022, delle rate in scadenza nell'anno 2021 di rottamazione ter, saldo e stralcio e rottamazione UE (L. 25/2022).
	<b>Associazioni e società sportive</b>	<b>Ripresa versamenti sospesi</b> - Termine di versamento della 15ª rata di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1.01 al 28.02.2021 per associazioni e società sportive (art. 1, cc. 36-37 L. 178/2020). La L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti fiscali, contributivi e dei premi Inail dal 1.01.2022 al 30.04.2022. La L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022, proroga al 31.07.2022 i termini di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalla legge di Bilancio 2022, compresi quelli in scadenza nel periodo 1.05.2022-31.07.2022. <b>Sospensione contributi e premi Inail</b> - Termine di versamento della 5ª rata (di massimo 9) dei contributi in scadenza dal 1.12.2021 al 31.12.2021 sospesi ex D.L. 146/2021.
	<b>Inps</b>	<b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	<b>Libro unico del lavoro</b>	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	<b>Agenti</b>	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
	<b>Assemblee</b>	<b>Videoconferenza</b> - Fino al 31.07.2022 è possibile svolgere le assemblee in videoconferenza anche in assenza di previsioni statutarie in tal senso (D.L. 228/2021 conv. in L. 15/2022).
<b>Agcm (Antitrust)</b>	<b>Contributo</b> - Termine di versamento del contributo 2022 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000.	

**Note**

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
  - L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
  - I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
  - Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
- Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di imposte, contributi Inps e altre somme a favore dello Stato che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 3-quater D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012).**
  - Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare con il modello F24 e comprende anche i **contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'Inps (Mess. Inps 18.07.2012, n. 12052), nonché i premi assicurativi/Inail e/o relativi accessori (nota Inail 18.07.2012).**



STUDIO REGIS

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

SE HAI BISOGNO  
DI ULTERIORI INFORMAZIONI  
CONTATTA IL NOSTRO STUDIO.

SITO: **WWW.STUDIOREGIS.NET**

EMAIL: **STUDIO@STUDIOREGIS.NET**

TEL: **+39 0372 53561**